




ORIGINALE

	COMUNE DI CAMEROTA Provincia di Salerno Piazza San Vincenzo n° 5  <i>Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano</i>	Provincia di Salerno 	Regione Campania 
---	---	---	---

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 07.09.2014

Prot. Pubb. N. del

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA TASI-ANNO 2014.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **SETTE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **10,00** presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Camerota, ubicata in Via Convento dei Cappuccini, Camerota Capoluogo causa incendio **02/05/2013**, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio dott. Alfonso Esposito, **prot. 10552 del 02.09.2014** si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente-Seduta Pubblica.

Presiede la seduta il Presidente Dott. Alfonso esposito.

Dei consiglieri Comunali sono presenti n° 8 -assenti n° 3 come segue:

		Presente	Assente
1) Dott. Antonio Romano	Sindaco	X	
2) Dott. Alfonso Esposito	PRESIDENTE	X	
3) Dott. Michele Del Duca	Consigliere		X
4) Sig. Orlando Laino	Consigliere	X	
5) Dott. Marco Garofalo	Consigliere	X	
6) Geom. Domenico Ciorciaro	Consigliere	X	
7) Sig. Rosario Abbate	Consigliere	X	
8) Dott. Troccoli Ciro	Consigliere	X	
9) Dott. Pierpaolo Guzzo	Consigliere		X
10) Dott. Vincenzo Antonio Del Gaudio	Consigliere		X
11) Sig. Scarpitta Mario Salvatore	Consigliere	X	
		8	3

Partecipa in qualità di Segretario Comunale il dr. Sergio Gargiulo .

Sull'argomento relaziona il Sindaco che propone al consiglio comunale di votare i seguenti importi per quanto concerne la quota a carico dell'occupante l'immobile e quella a carico del proprietario, rispettivamente 15% occupante e 85% proprietario . Sull'aliquota tasi il consigliere Scarpitta ritiene necessario che l'amministrazione valuti norme di favore per i proprietari che concedono ai più stretti familiari l'immobile di proprietà. In particolare egli osserva che occorre procedere ad una mappatura dei casi ed eventualmente esonerati dal pagamento.

OGGETTO: Determinazione aliquote imposta TASI – Anno 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali presenti;

VISTO l'art. 1 comma 639 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (Legge di stabilità 2014) che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il D.L. del 6 marzo 2014 n. 16, *“ Disposizioni urgenti in materia di finanza locale nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”*, conv. dalla L. n. 68 del 2 maggio 2014 che ha apportato diversi emendamenti all'art. 1 della Legge di Stabilità 2014;

VISTI i seguenti commi dell' art. 1 della Legge 27 dicembre n. 147:

- **640**, il quale dispone che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;
- **669**, in virtù del quale il presupposto impositivo della TASI è il *possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli*;
- **671**, che individua i soggetti passivi in chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- **675**, che fa coincidere la base imponibile TASI con quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;
- **676**, che fissa l'aliquota di base della TASI all'1 per mille e consente al comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, di poter ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- **677**, che testé dispone: *“ Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.*
Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;
- **678**, in conformità del quale l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
- **679**, ai sensi del quale il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- **681**, il quale prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
 - **682**, il quale dispone che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e più precisamente per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
 - **683**, che attribuisce al consiglio comunale il compito di approvare, entro il termine fissato da norme statali, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del precitato comma 682 e la potestà di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
 - **688**, il quale dispone in merito al versamento della TASI che è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.
 - **690** il quale dispone che la TASI è applicata e riscossa dal Comune;
 - art. 1 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, che individua determinate fattispecie di esenzione e precisamente:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
 - le medesime esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

DATO ATTO che:

- l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma sussistere la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dispone che i Comuni disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti;

- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che i regolamenti relativi alle entrate hanno effetto retroattivo al primo gennaio dell'anno di riferimento anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, perché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di previsione;
- l'art. 1 comma 169, della L. 296/2006, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 è stato ulteriormente differito al 30 Settembre con Decreto del Ministro dell'Interno del 18 Luglio 2014 pubblicato sulla G.U. N.169 del 23 Luglio 2014;

PRESO ATTO che:

- il gettito atteso dall'applicazione della TASI è di € 370.000,00 che può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:
 1. applicazione dell'aliquota 3,3 per mille alle abitazioni principali non soggette all'IMU ed immobili assimilati, con una detrazione di € 110,00 determinata secondo la formula riportata di seguito , *da applicare alle abitazione con una rendita catastale <= 200,00 €;*
 2. applicazione dell'aliquota del 1 per mille ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- In base al combinato disposto dei commi 676 e 677 le aliquote del tributo TASI devono essere adottate con deliberazione del consiglio comunale nel rispetto dei limiti fissati ex lege;
- Dal 1 gennaio 2014 l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nella categoria catastali A1, A8 e A9, ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti pari ad euro 370.000,00, attraverso l'applicazione la TASI, corrispondenti al 69,96% del costo complessivo di € 528.875,00 desunto dalla spesa corrente del bilancio preventivo 2014, che si riporta in allegato;
- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, sono individuati nell'atto di adozione del regolamento disciplinante il tributo, in conformità al comma 682 lettera b);

PRESO ATTO, altresì, che:

- l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. n.214/2011, dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- il presente atto deliberativo ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014, data di istituzione della TASI;

VISTI , altresì:

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 sull'anticipazione dell'Imposta Municipale Propria e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento all'art. 42;

ATTESO che l'approvazione del presente atto ha riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Dirigente del Servizio Servizi Tributarî (art. 49, 1° comma, legge n. 267/2000);

DATO ATTO che il presente atto ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2014

Con la seguente votazione favorevoli n. 7 maggioranza, contrari n. 1 (Scarpitta), astenuti n. 0;

DELIBERA

- Di adottare per l'anno 2014, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 commi 640, 676 e 677 della Legge 147/2013, così come emendati dal D.L. 6 marzo 2014 numero 16, alle seguenti fattispecie immobiliari le aliquote TASI di seguito determinate:

Tipologia Abitazione		Aliquota Tasi 2014
1	Abitazioni principali di categoria Catastale A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze.	0 %
2	Altre abitazioni principali, di categoria Catastale A/2,A/3,A/4,A/5,A/6, ed A/7 e relative pertinenze	0.33%
3	I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;	0.33%
4	La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	0.33%
5	L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	0.33%
6	L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (di età superiore a 75 anni) o disabili (con disabilità riconosciuta del 100%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0.33%

7	Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	0.33%
8	L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia	0.33%
9	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni	0.1%
10	Tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili	0 %

- di adottare altresì, la seguente detrazione TASI per l'anno 2014 da applicare esclusivamente alle fattispecie abitative, di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:

Detrazione TASI 2014 \Rightarrow 110,00 Euro

La detrazione di cui al punto precedente trova applicazione per gli immobili che hanno una rendita catastale $\leq 200,00$ € calcolata sommando, il valore della rendita catastale dell'immobile e il valore della rendita catastale della relativa pertinenza se presente;

- di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versi la TASI nella misura del 15% dell'ammontare complessivo della stessa, mentre per il titolare del diritto reale, la TASI è dovuta nella restante misura del 85%;
- di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 370.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	214.000,00
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione)	2.800,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada e con Fondo Sviluppo Investimenti)	46.000,00
QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	266.075,00
Totale	528.875,00

- Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs n. 360/98.;
- Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 172 del D. Lgs 267/2000;
- Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
dott. Alfonso ESPOSITO

Alfonso Esposito



Il Segretario Comunale
dott. Sergio GARGIULO

Sergio Gargiulo

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data **08 SET. 2014**



Il Segretario Comunale
dott. Sergio GARGIULO

Sergio Gargiulo

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data **08 SET. 2014**




Il Segretario Comunale
dott. Sergio GARGIULO

Sergio Gargiulo

E' copia conforme all'originale.

Data



Il Segretario Comunale
dott. Sergio GARGIULO